

Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate – Cass. n. 9210/2022

Locazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria - Leasing traslativo
- Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Diritto dell'utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Previa restituzione del bene - Necessità - Ragioni.

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9210 del 22/03/2022 (Rv. 664580 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1526

Corte

Cassazione

9210

2022